

La tassazione delle società in Italia:**Dal tasso nominale al tasso effettivo*****D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 Testo Unico delle Imposte sui redditi.***

Art. 83- Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.

Il reddito imponibile è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti l'applicazione degli articoli successivi.

Art. 84- Riporto delle perdite.

1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valesvoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data della costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. ...

Le perdite deducibili fiscalmente sono riportabili nei limiti dei cinque periodi d'imposta successivi, salvo quelle realizzate nei primi tre periodi d'imposta, che possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo senza limiti di tempo.

Art. 86- Plusvalenze patrimoniali

4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87... concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. ...

Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle esenti di cui all'articolo 87, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza a meno che non si scelga di ripartirle su cinque esercizi.

DT

Art. 87- Plusvalenze esenti.

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1,2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società

Le plusvalenze realizzate in occasione della vendita di azioni o di quote di partecipazioni in società concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza nella misura del 5%.

DP

Art. 89- Dividendi ed interessi.

2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società di cui all'articolo 73, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.

Analogamente, gli utili distribuiti concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza nella misura del 5%.

DT

Art. 92- Variazioni delle rimanenze

2. *Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.*

3. *Negli esercizi successivi ... le maggiori quantità, costituiscono voci distinte per esercizio di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.*

4. *Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" ... (esse) sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.*

La società può adottare liberamente diversi criteri di valutazione delle rimanenze (LIFO, FIFO, media ponderata, ecc.); resta salvo che se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2,3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.

Tale minor valore costituisce pertanto un valore deducibile fiscalmente.

Nel caso in cui invece la società voglia effettuare un accantonamento prudenziale in bilancio non correlato alle condizioni di cui sopra, ma a seguito, ad esempio, di un mutamento della politica commerciale della società o di particolari variazioni nel mercato in cui opera la stessa società, tale accantonamento rappresenta un onere non deducibile fiscalmente nell'esercizio in cui viene effettuato; lo sarà solamente nell'esercizio nel quale le ragioni che hanno prodotto tale accantonamento si saranno manifestate.

DT - DP

Art. 95- *Spese per prestazioni di lavoro.*

1. *Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1.*

5. *I compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. ...*

Le spese sostenute a favore dei lavoratori, a qualunque titolo esse siano state sostenute (locazione, liberalità, computer, ecc.), diverse da quelle per le quali sono previsti meccanismi di deduzione parziale (terzo comma dell'articolo 95, 1b-bis dell'articolo 164, ecc.) sono integralmente ammesse in deduzione dal punto di vista fiscale allorquando il costo o il valore normale del bene o servizio reso o acquistato è considerato un benefit nella busta paga del lavoratore (e pertanto assoggettato pienamente a ritenute alla fonte e agli oneri sociali).

I compensi spettanti agli amministratori, pur se accantonati nel conto economico, sono deducibili fiscalmente soltanto nell'esercizio in cui sono stati corrisposti.

Parliamo evidentemente degli amministratori persone fisiche.

Nel caso che tali compensi siano corrisposti a persone fisiche non residenti, su tali compensi verrà applicata una ritenuta a titolo di imposta del 30% se il regime convenzionale lo prevede.

Tale limitazione non si applica evidentemente a quegli amministratori persone giuridiche per le quali si applicano le regole di deducibilità previste per tutte le società.

Identica situazione si verifica nel caso in cui l'attività di amministrazione è prevista da una convenzione di management e fatturata come *management fees* alla filiale; si consiglia in questi casi di redigere una convenzione con data certa e che tenga conto delle disposizioni previste dall'articolo 2497 Ter del Codice Civile (Attività di direzione e coordinamento).

DT - DP

Art. 96- Interessi passivi.

1. Gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. ... La quota del risultato operativo lordo prodotta a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del Codice Civile con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali ...

Gli interessi passivi sono deducibili in ogni esercizio nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica [A - B + numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali ... dell'articolo 2425 del Codice Civile]. L'eccedenza, dal 2010, potrà essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

DT

Art. 99- Oneri fiscali e contributivi.

1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. ...

Questo significa che le imposte sui redditi e l'IVA (quando è prevista la rivalsa) non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte seguono il criterio per cassa.

DT - DP

Art. 100- Oneri di utilità sociale

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti ... sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibile per un ammontare complessivo non superiore al cinque per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

2. Sono inoltre deducibili:

...

Sono deducibili, tra le altre, le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, ecc. per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato; le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie, ecc.; le erogazioni liberali a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca, e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico.

DT

Art. 101- Minusvalenza patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite.

5. Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Affinché le perdite su crediti siano considerate deducibili fiscalmente, è necessario che la società abbia esperito tutte le vie possibili di recupero del credito; in assenza o in caso di rinuncia, la perdita così realizzata non può essere considerata deducibile fiscalmente.

Pertanto la società deve mettere in atto tutte le diligenze necessarie che vanno dalla messa in mora mediante una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dalla richiesta di decreto ingiuntivo, dalla richiesta di pignoramento dei beni, fino alla vendita dei beni stessi o in assenza di beni alla presentazione di un'istanza di fallimento nei confronti del debitore privo o insufficientemente dotato di beni tali da poter soddisfare la massa dei creditori.

Le perdite su crediti sono considerate in ogni caso deducibili fiscalmente allorquando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento e concordato preventivo).

Ai fini del recupero dell'IVA assolta sui crediti verso clienti insolventi, la società ha in ogni caso il diritto alla restituzione dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, in tutto o in parte, allorquando il debitore è stato assoggettato a procedure concorsuali o a procedure esecutive rimaste infruttuose (secondo e terzo comma dell'articolo 26 D.P.R. 633/72).

DP

Art. 102- Ammortamento dei beni materiali

2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. ...

L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.

9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione, anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico sono deducibili nella misura dell'80 per cento.

Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili nei limiti dei coefficienti stabiliti con Decreto ministeriale; l'eventuale differenza tra l'ammortamento civilistico e quello fiscale non è deducibile fiscalmente.

Le spese di manutenzione e di riparazione che non risultano imputate ad incremento del costo del bene e quindi ad incremento della corrispondente posta dell'attivo del bilancio, sono deducibili nei limiti del 5% del totale dei beni materiali ammortizzabili esistenti all'inizio dell'esercizio. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.

Le spese di acquisto, di locazione, di noleggio, nonché tutte le spese vive concernenti la telefonia fissa o mobile, sono indistintamente deducibili nel limite dell' 80%.

DP - DT

Art. 106- Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

L'accantonamento per le perdite presunte su crediti è deducibile fiscalmente nel limite dello 0,5% del valore nominale dei crediti iscritti all'attivo del bilancio (al netto di quelli assistiti da garanzia assicurativa) risultanti alla fine dell'esercizio. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale di cui sopra.

DT - DP

Art. 108- Spese relative a più esercizi.

2. ... Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a Euro 50.

Le spese di rappresentanza sono deducibili in funzione anche dell'attività caratteristica dell'impresa e della sua attività internazionale. Gli omaggi sono deducibili nei limiti di 50 Euro.

DP

Art. 109- Norme generali sui componenti del reddito d'impresa.

2. ... b) I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

7. Gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. ...

Gli interessi di mora sono fiscalmente imponibili secondo il criterio per cassa.

DT

Art. 110- Norme generali sulle valutazioni

3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei debiti e crediti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli ... non assume rilevanza.

Art. 2426 - Criteri di valutazione

8bis. Le attività e le passività in valuta, ... devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico ...

Per quanto riguarda la valutazione dei crediti e debiti in valuta, stante la diversa valutazione ai fini fiscali che non tiene conto della valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, la stessa produrrà fiscalmente delle variazioni in aumento o in diminuzione del conto economico.

DT

Art. 164 - Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni

1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili:

b) Nella misura del 40 per cento Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede Euro 18.075,99 .

b-bis) Nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Le spese di acquisto, di locazione anche finanziaria, di noleggio degli autoveicoli sono deducibili nella misura del 40% nei limiti di 18.075,99 Euro; analogamente sono deducibili nella misura del 40% le spese e tutti gli altri componenti negativi.

Tale ultima percentuale è elevata al 90% allorquando i veicoli sono dati in uso promiscuo ai dipendenti, a condizione che venga considerato un benefit nella busta paga del dipendente (e pertanto assoggettato pienamente a ritenute alla fonte e agli oneri sociali).

DP

Art. 2424 - Contenuto dello Stato Patrimoniale

Attivo ... C- II- 4-ter) Imposte anticipate

Passivo ... B - 2) Per imposte, anche differite

Le imposte anticipate e differite esposte in bilancio nello Stato patrimoniale danno luogo rispettivamente a delle riprese fiscali in aumento e a delle riprese fiscali in deduzione.

DT

Art. 2424 - contenuto dello Stato Patrimoniale

Cabinet Mauro Michelini

20-11-2009

Passivo ... B - Fondi per rischi e oneri - 3)Altri

Tutti gli accantonamenti per rischi ed oneri non sono deducibili fiscalmente nell'anno in cui viene effettuato l'accantonamento ma bensì nell'anno in cui il rischio o l'onere si verifica; possono altresì verificarsi dei casi in cui alcuni oneri sono accantonati e dedotti fiscalmente, parte nell'anno in cui sono stati accantonati, e parte negli anni successivi.

Ad esempio in occasione di importanti ristrutturazioni aziendali, la parte di costo concernente il programma di dismissione del personale, convenuto con le organizzazioni sindacali, può essere integralmente dedotta, rinviando agli esercizi successivi quella in corso di negoziazione.

DT

Legenda :

DT: differenze temporanee

DP: differenze permanenti

CASO N° 1

Tasso nominale: 33% (27,5%)

Tasso effettivo: 0%(Ires 0 / Utile 19.332)

Reddito imponibile (perdita di 651.361)

Reddito imponibile al netto della sopravvenienza attiva (680.000) : 28.639

Ires/ 28.639 al 33% pari a 9.450. Ires teorica 9.450/9.882 (19.332-9.450) pari a 95,63%

PROSPETTO DI RACCORDO VOCI DI C.E. /IRES/IRAP 31/03/09

Mod. Unico/IC/2009	Voci di C.E.	Variazioni Ires		Variazioni Ires ed Irap	
		Causale	Importo	Causale	Importo

			(+/-)		(+/-)
IC1 RF35	A1			Perdita di margine 31.03.09	403.433
IC1 RF30				accant. premi e contributi 31/03/2007	-27.104
				accant. premi e contributi 31/03/2008	-180.810
				accant. premi e contributi 31/03/2009	196.760
			0		392.279
IC2 RF35	A2 +/-				0
					0
IC3	A3 +/-				
IC4	A4				
IC5	A5				
IC5 RF54	E20	ut.f.do sval crediti	-2.025	ut. f.do acc.perdita margine	-131.953
		sopr.attive non sogg. ad imposta	0		
		ut. acc.to f.do sval.prodotti vari	-531.000		
RF54		sopravv.attiva rin.crediti controllante	-680.000		
			-1.213.025		-131.953
	Totale A		-1.213.025		260.325
IC49 RF19	B7			10% ind assicuraz. BMW (benefit)	166
IC49 RF32				20% spese telefoniche ind.	1.730
IC49 RF32				20% spese cellulare ind.	842
IC49 RF19				10% ind carburante FORD (benefit)	238

IC49 RF19				10% ind carburante BMW (benefit)	269
IC49 RF19				10% autostrada indeducibile	363
			0		3.608
IC42 RF19	B8			canoni leasing BMW benefit	1.193
IC428 RF19				Canone noleggio FORD FOCUS	276
			0		1.469
	B9				
IC10	B10a				
			0		0
IC49 RF22	B10b			10% amm.to auto BMW (benefit)	27
RF 29	B10d	acc.to f.do sval.crediti eccedente il limite ded.fisc.	10.056		
			10.056		27
IC11	B11 +/-	acc.to f.do sval.prodotti vari			
IC12	B12	acc.to f.do indennita suppl.clientela	5.901		
IC12 RF54	B13			ut.zzo acc.to FIS 31.03.07	-47
			5.901		-47
IC13 RF35	B14			penalità e multe	
				sanzioni indeducibili ravved.operoso	19.694
				Irap	16.575
			0		36.269
RF 33	C17	int.passivi x ravv.operos.	4.009		

RF 16	C17	interessi passivi inded.	220.716		
			224.725		
RF 19	E22	Rettifica Ires x imposte anticipate	0		
		Ires	0		
Total			0		
	Totale B		240.682		41.326
	Totale A-B		-972.343		301.651
VARIAZIONE IRES			-670.692		

DEDUZIONE 10% IRAP

ACCONTO IRAP 01/04/08-31/03/09	6.447	
SALDO IRAP 31/03/09	-21.557	
TOTALE	-15.110	-1.511

CASO N° 2

Tasso nominale: 33% (27,5%)

Tasso effettivo: 112,53% (Ires 17.257/Utile 15.336)

Reddito imponibile (reddito di 62.753)

PROSPETTO DI RACCORDO VOCI DI C.E. 31/12/08

Mod. 760/IC/2009	Voci di C.E.	Variazioni Ires		Variazioni Ires ed Irap	
		Causale	Importo (+/-)	Causale	Importo (+/-)
IC1	A1				
IC2	A2 +/-				
					0

IC3	A3 +/-				
IC4	A4				
IC5	A5				
					0
RF 51	E20	ut.f.do acc.to magazzino			
		sopr.attiva non sogg.imposta	-10.100		
		ut.f.do acc.to sval.crediti	0		
RF 45 (99)		Deduzione 10% Irap	-789		
			-10.889		0
	Totale A		-10.889		0
IC6	B6				
IC7 RF33	B7			spese telefoniche+cell. 20%	2.403
				costi indecucibili	104
					2.507
IC8	B8			leasing auto 10%	170
					170
	B9				
IC10 RF51	B10a				
RF 22					
					0
IC9	B10b				

RF 27	B10d	acc.to f.do sval.crediti eccedente il limite ded.fisc.	12.348	(16301,14- 3953,30)	
IC11	B11 +/-				
IC12	B12				
IC12 RF29	B13	Acc.to f.do sval. magazzino	10.151		
		Acc.to P&P	0		
		Acc.to Rischi	-9.000		
			13.499		0
	B14			sanzioni ravv.operoso	2.192
				ammende ind	2.286
				Irap	18.410
					22.889
RF 33	C17	sanzioni ind	1.051		
		int.ind.fisc. F24	671		
		interessi rateizzo imposte	128		
RF 20			1.850		
RF 33	E21	sopr.passiva	134		
			134		
	E22	Rettifica Ires x imposte anticipate	0		
		utilizzo f.do imposte differite	0		
		Ires	17.257		
Totale			17.257		0
	Totale B		32.741		25.566
	Totale A-B		21.852		25.566
VARIAZIONE IRES			47.417		

CAS N° 3***Taux nominal: 33% (27,5%)******Taux effectif: 93,31% (Ires 120.529/ bénéfice 129.175)******Résultat imposable (résultat de 438.288)*****PROSPETTO DI RACCORDO VOCI DI C.E. /IRES/IRAP 31/12/09**

Mod. 760 IC/RF	Voci di C.E.	Variazioni Ires		Variazioni Ires ed Irap	
		Causale	Importo (+/-)	Causale	Importo (+/-)
IC55	A5				
				Credito imposta x accise	
				rec. sp. telefono	-800,00
	E20	sopravv attive			
	Tot. A5		0,00		-800,00

	Totale A		0,00		-800,00
IC49	B7			manut. auto leasing ind 60%	1.153,98
				manut auto non proprietà 60%	9,18
				telefonino ind. (20%)	2.941,97
				assicurazione auto ind 60%	2.332,69
				manutenzioni auto ind 60%	858,18
				carburanti ineducibili	8.249,78
				internet (20%)	1.967,52
				sp. telefoniche ind 20%	4.348,36
				autostrade ind.60%	1.979,87
				compenso sindaci x bilancio 2007	-4.131,66
				compenso sindaci x bilancio 2008	4.131,66
	Tot. B7		0,00		23.841,53
IC42	B8			leasing auto	13.536,22
				noleggio auto	17.655,34
	Tot. B8		0,00		31.191,56
	B9				
	B10a				
IC49	B10b			amm. inded. auto	1.638,13
				amm. Telefoni	141,05
				amm. inded. telefonino	45,92
	Tot. B10b		0,00		1.825,10
	B11 +/-				
	B12				
	B13				
IC43	B14			tassa circolazione ind. 60%	506,03
IC44				ici	13.254,20
IC43		sopravv pass		spese non doc	4.000,00
				costi ineducibili	7.739,68
				sopravv pass ind.	2.596,77
				erogazioni liberali	10.445,00
				sopravv pass	30,00
				imposte ind.	1.112,55
			0,00		39.684,23
IC47	C17	int. Passivi ROL			
			0,00		0,00
	E22	Imposte ant.			
		Imp. differite			
		Irap pagato 2008	-17.603,10		
		Ires	120.529,00		
		Irap	110.445,00		
			213.370,90		0,00
	Totale B		213.370,90		96.542,42
	Totale A-B		213.370,90		95.742,42

totale riprese ires per differenza

309.113,32

Studio Mauro Michellini